



Sentenza Corte di Cassazione n. 3691 del 15 ottobre 2019- 13 febbraio 2020

Sentenza Corte di Cassazione n. 3691 del 15 ottobre 2019- 13 febbraio 2020: la mancata installazione dell'ascensore all'interno dell'edificio pubblico che non consente alla persona con disabilità di raggiungere in modo autonomo e dignitoso l'accesso agli uffici, integra una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 67 del 2006.

Una persona con disabilità motoria che ricopriva la carica di consigliere comunale, citava in giudizio il Comune di San Paolo di Jesi lamentando di non poter accedere autonomamente agli uffici amministrativi e alla sala consiliare del predetto ente comunale a causa della mancata rimozione delle barriere architettoniche.

Nello specifico la ricorrente lamentava che, in assenza di un ascensore per persone con disabilità o di un servoscala per accedere agli uffici amministrativi e alla sala consiliare del Comune, doveva farsi trasportare dal personale comunale lungo due rampe di scale, per essere messa su una specie di trasportino o montascale.

Ed ancora specificava che il Comune, per consentire la partecipazione della ricorrente alle riunioni del consiglio comunale, spostava le riunioni nella palestra della scuola.

Pertanto la persona con disabilità agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona per chiedere la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, la condanna del Comune alla realizzazione di un ascensore o di un servoscala nonché la condanna al risarcimento delle danno subito.

Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda della persona con disabilità la quale ricorreva in appello. La Corte d'Appello di Ancona accoglieva la domanda della persona con disabilità

rilevando che la mancata installazione dell'ascensore all'interno dell'edificio pubblico che non consentiva alla persona con disabilità di raggiungere in modo autonomo e dignitoso gli uffici e la sala consiliare, integra una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 67 del 2006.

In particolare, la Corte di Appello rilevava che la presenza del "trasportino" non era idonea a superare la barriera architettonica presente.

Pertanto, la Corte di Appello, in riforma della Sentenza di primo grado, condannava il Comune al solo risarcimento del danno pari ad Euro 15.000,00, avendo il Comune nelle more del giudizio installato un ascensore.

Avverso la decisione della Corte di Appello propose ricorso per Cassazione il Comune di San Paolo di Jesi sostenendo, tra l'altro, che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per ritenere integrata una discriminazione indiretta in quanto la legislazione in tema di abbattimento delle barriere architettoniche avrebbe una natura programmatica e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in commento, respingeva la censura precisando che "l'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo di eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente "precettiva" ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata", e ciò a prescindere "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi".

La Corte di Cassazione nel ragionamento giuridico effettuato, ricorda infatti che per la stessa giurisprudenza costituzionale l'accessibilità "è divenuta una "qualitas essenziale" perfino "degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle

persone affette da handicap fisici" (Corte cost., sentenza n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte cost. sentenza n. 251 del 2008).

Tale Sentenza, quindi, ribadisce che l'impossibilità per la persona con disabilità di accedere in modo autonomo, sicuro e dignitoso in un luogo, in uno spazio o in un edificio pubblico costituisce una discriminazione ai sensi della legge n. 67 del 2006.

Infine, nella Suddetta Sentenza si evince che il giudice di appello, nel riconoscere la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune, ha ritenuto di accogliere una "nozione che prescinde da ogni volontà o intenzione discriminatoria del soggetto agente". Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare la Sentenza della Corte di Appello di Ancona e, quindi, di confermare la condanna al risarcimento del danno, per tutto il periodo in cui la persona con disabilità non ha potuto accedere autonomamente agli uffici. Infatti, la successiva installazione di un ascensore non cancella i disagi subiti che sono appunto il danno ingiusto risarcibile in termini di responsabilità aquiliana.

**Commento a cura dell'Agenda Nazionale Anffas Antidiscriminazione*